



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 30 DEL 17.5.19

Oggetto: Divieto di immissione al pascolo

IL SINDACO

Visto il Regolamento per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di San Fratello, ove all'art. 6 comma 4 prevede che "Il Comune per alcuni mesi dell'anno, previo avviso al pubblico, può inibire l'immissione al pascolo..."

Considerato che necessita regolamentare l'uso civico per il pascolo estivo di animali, soprattutto al fine di migliorarlo con idoneo sistema rotativo

ORDINA

Che con decorrenza dal 22/05/2019 e fino a nuovo provvedimento sindacale, in tutti i terreni montani di proprietà comunale e soggetti ad usi civici per pascolo estivo è fatto divieto assoluto di trasferire bestiame di qualsiasi specie.

I terreni montani si identificano:

1. Sul lato Ovest con la parte a monte della linea di divisione che parte dalla contrada Portella Crocetta- Volpe_maggio Logge_ Costone Caprino-Vallone Passo Scuro;
2. Sul lato Est con la parte a monte della linea di divisione che parte dalla contrada Portella Crocetta-Lago Collo- Fontana Rosa-Campia Baffurco fino a raggiungere il fiume Pileggi.

Si avvisa, inoltre, che sarà fatto divieto di immissione al pascolo a tutti coloro che per gli anni precedenti non sono in regola con i relativi pagamenti.


Gli animali immessi nella zona alta dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti.

E' fatto obbligo al Responsabile al Controllo del Patrimonio, Isp. D.P.M. Di Bartolo Alfio, ai Vigili Urbani e al collaboratore amministrativo Salvatore Cardali di far osservare la presente ordinanza.

Qualsiasi inadempiente sarà sanzionato a norma di legge, come previsto dall'art.11 del Regolamento sopracitato.

Dalla residenza municipale, 17/05/2019

L'Assessore al Patrimonio



IL SINDACO